# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 2816**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore NESSA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2004**

## Istituzione dell'albo nazionale dei cuochi

TIPOGRAFIA DEL SENATO (700)

ONOREVOLI SENATORI. – In passato le professioni, le arti e i mestieri erano disciplinati dalle cosiddette corporazioni, le quali oltre a tutelare i propri rappresentanti, assicuravano ai consumatori capacità e professionalità dei loro assistiti.

Attualmente tale compito è svolto dagli ordini e dagli albi professionali, istituiti e disciplinati dalle relative leggi.

Oltre all'istituzione di ordini, che con propri collegi disciplinano le attività professionali (avvocati, notai, medici e così via) e leggi che hanno portato alla costituzione, presso le camere di commercio, oltre all'albo delle imprese artigiane, anche ad albi specifici per l'esercizio di alcune categorie di arti e mestieri (estetisti e parrucchieri, impiantisti, parasanitari eccetera), tra i quali, però, sono assenti categorie come cuochi e pasticcieri, che per il ruolo svolto dovrebbero avere una disciplinazione interna più organica. Tutto ciò in modo da garantire ai consumatori quella competenza e professionalità essenziale per lo svolgimento di una così delicata professione, che si basa sul rapporto tra produttore e consumatore.

Al giorno d'oggi, chiunque, anche con scarsa esperienza professionale, può svolgere tale attività, a danno dell'immagine di chi invece la svolge professionalmente e soprattutto dei consumatori, ignari dei rischi che in tal caso vengono corsi. Rischi derivanti dall'incompetenza e dall'inesperienza, che pertanto coinvolgono la scelta delle materie prime, il rispetto delle norme igieniche e quindi direttamente la salute e l'integrità del consumatore.

Le cronache, soprattutto estive, rimarcano con frequenza infortuni gastro-intestinali di cui sono vittime i consumatori, e ciò è spesso dovuto ad una scarsa preparazione professionale e igienico sanitaria di cuochi «improvvisati», a cui ricorrono imprenditori scarsamente scrupolosi.

I danni fisici in cui incorrono gli avventori si ripercuotono conseguentemente non solo sull'intero comparto della catena ristorativa, ma anche sul costo della sanità pubblica.

Inoltre l'immagine del nostro Paese nel mondo si basa, oltre che sulle inestimabili risorse culturali e paesaggistiche, anche sulla cucina, fondata sul connubio tra qualità e genuinità. Lo testimonia il fatto che la dieta mediterranea è divenuta da tempo ed in tutto il mondo sinonimo di alimentazione sana ed equilibrata. La cucina italiana è anche fonte di tradizioni specifiche, data la varietà e la bontà degli alimenti tipici del nostro Paese, elaborati secondo tecniche antiche tramandate da generazioni. Accanto alle trattorie tradizionali, si è sviluppata una rete di punti di ristorazione di altissimo livello, invidiata nel mondo ed oggetto di ampio interesse, come testimonia il fiorire di pubblicazioni inerenti il fenomeno e la nascita di un circuito turistico che, accanto alle mete artistiche e naturali, prevede anche itinerari gastronomici. Questo patrimonio necessita, per il suo sviluppo, di professionalità e competenza, come accadrebbe attraverso la formazione di un albo specifico dei cuochi italiani...

Verso tale fine verte il presente disegno di legge, che ha come obiettivo quello di creare un albo nazionale che riunisca i cuochi professionisti, qualificando i maestri cucinieri attraverso una serie di prove pratiche e teoriche che ne attestino l'abilità culinaria e la competenza nell'offrire ai clienti cibi ge-

nuini, rispettosi della salute ed anzi raccomandabili per il loro apporto nutritivo.

Saranno iscritti di diritto all'albo già all'atto della sua istituzione i cuochi che potranno attestare una attività decennale o che già dirigano le cosiddette «*equipes* di cucina».

Data l'importanza delle motivazioni sinora elencate, auspico una rapida approvazione del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione dell'Albo)*

1. È istituito l'albo nazionale dei cuochi professionisti.

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale dei cuochi professionisti.

3. La tenuta dell'albo è demandata al consiglio nazionale dell'ordine eletto dagli iscritti all'albo.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono adottate le norme relative alle modalità di iscrizione all'albo, all'istituzione delle sedi e del consiglio dell'ordine, ed ai procedimenti elettorali agli organi di categoria.

5. L'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio dell'attività professionale con la qualifica di cuoco professionista.

Art. 2.

*(Scadenze per l'iscrizione)*

1. Entro tre mesi dal ricevimento della domanda il consiglio dell'ordine delibera l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1, dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti di cui all'articolo 3.

2. L'iscrizione all'albo avviene con la specifica annotazione della qualifica lavorativa risultante dal libretto di lavoro.

Art. 3.

*(Requisiti per l'iscrizione)*

1. Sono iscritti all'albo esclusivamente i cuochi professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge che abbiano presentato la relativa richiesta al consiglio nazionale dell'ordine ed abbiano superato positivamente l'esame di abilitazione indetto dal consiglio nazionale dell'ordine.

2. Sono iscritti di diritto all'albo i maestri di cucina e gli *chef* di cucina in grado di documentare almeno dieci anni di attività o che dirigano *equipes* di cucina composte da almeno quattro persone.

3. All'atto dell'iscrizione il richiedente deve depositare i documenti attestanti il possesso dei requisiti di legge.

4. Le iscrizioni all'albo non sono limitate nel numero.

Art. 4.

*(Prove d'esame)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge il consiglio dell'ordine delibera le materie, le prove teoriche e pratiche d'esame, comprendenti altresì nozioni di scienza dell'alimentazione e di cucina del territorio.

Art. 5.

*(Contributi economici)*

1. Il consiglio dell'ordine fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare il finanziamento dei costi relativi alle funzioni svolte sia dal consiglio che dal collegio professionale, ai corsi di aggiornamento professionale e sanitario e alla tenuta dell'albo.

Art. 6.

*(Azioni disciplinari)*

1. L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo è promossa dal Presidente del collegio, previa comunicazione scritta all'interessato dell'inizio dell'azione disciplinare. Il procedimento è disciplinato dal regolamento interno, di cui il consiglio dell'ordine deve dotarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il procedimento deve in ogni caso prevedere l'audizione dell'incolpato.

2. Le deliberazioni del consiglio possono essere impugnate dagli interessati entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento con ricorso presso il tribunale competente per territorio.

3. A seguito dell'emanazione della sanzione per la radiazione la reiscrizione può essere richiesta dopo che siano trascorsi almeno tre anni.

4. Sulla domanda di reiscrizione di cui al comma 3 decide il consiglio, su parere del collegio professionale e sentito l'interessato.

€ 0,50